



COMUNE DI ISOLA del CANTONE

Citta Metropolitana di GENOVA

Piazza Vittorio Veneto n° 8 – 16017 – Isola del Cantone (GE) Tel. 010 9636116 – fax 010 9636018 C.F./P.IVA
00563890102

ORDINANZA NR 13/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr 6, pubblicato sulla G.U. serie generale nr 45 del 23.02.2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr 6;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, avente ad oggetto la razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID- 19;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Il Decreto Legge 9 marzo 2020 nr 14, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del DL 23.02.2020 nr 6;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 Aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 Aprile 2020 le disposizioni contenute negli atti richiamati;

L'Ordinanza nr 9/2020 del Presidente della Regione Liguria “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'articolo 50 c4 del D. Lgs .267/2000 TUEL;

Tenuto conto:

-dell'articolo 3 comma 2 del Decreto legge 25 marzo 2019, nr 19 , che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;

-della nota della Prefettura di Genova Ufficio territoriale del Governo , protocollo 14123 del 30 marzo 2020, esplicativa del decreto Legge 25 marzo 2019 nr 19;

Considerato:

-che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal Virus COVID-19 pur essendo asintomatici;

-che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

DISPONE

Dalle ore 00:00 di sabato 04 Aprile 2020 fino a diverse disposizioni:

- 1) La chiusura dei Cimiteri , fatte salve le operazioni cimiteriali di attività necrofora o assimilabile;
- 2) la chiusura dei giardini pubblici siti nella via Ferrea , largo Vecchio Scalo Ferroviario e via Roma, nonché delle aree private aperte al pubblico con attrezzature giochi per bambini delle frazioni di Borlasca e Montessoro;
- 3) la chiusura della zona sportiva sita in via Ferrea denominata “Carlo Zuccarino”;
- 4) il divieto di stazionamento di persone nella parte pedonale delle piazze : Vittorio Veneto , Matteotti e via Cantone, nonché del Santuario di Tuscia
- 5) il divieto di stazionamento di persone nella strada Comunale di Zuncri;
- 6) il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza, presso le “seconde case”;

Eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

INFORMA

IL Presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo.

MANDA

all’Ufficio di Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti suo territorio Comunale la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionato in base alle norme vigenti.

INFORMA

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento atto, avanti al tribunale Amministrativo Regionale, oppure , in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Isola del Cantone, 03/04/2020

**IL SINDACO
F.TO Natale Gatto**